

Trade & Customs Italian Update

Global Indirect Tax Services

Luglio - Settembre, n. 3/2022



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Sistema degli esportatori registrati (REX): avvio della fase 2

Con la Circolare n. 25 del 7 luglio 2022, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sull'utilizzo del Portale REX, con particolare riguardo all'avvio della cosiddetta 'fase 2'.

A tal fine l'Agenzia richiama la precedente Circolare n. 4/2021 con cui aveva annunciato che dal 25 gennaio 2021 gli operatori economici avrebbero potuto presentare le richieste di registrazione al sistema REX elettronicamente attraverso il Portale dell'Operatore (avvio della fase 2). La stessa circolare prevedeva pertanto che, in attesa dell'implementazione del suddetto Portale, gli operatori avrebbero potuto presentare la domanda di registrazione al sistema REX anche in modalità cartacea (fase 1). Tuttavia, i servizi tecnici della Commissione Europea, pur avendo dato il via alla fase 2, hanno chiarito che la presentazione della domanda in modalità cartacea è ancora possibile, e resta facoltativa rispetto alla modalità elettronica.

Nella Circolare n. 25/2022 è precisato, inoltre, che gli operatori economici già registrati nella banca dati REX e in possesso del profilo esecutivo, oltre a consultare la propria registrazione REX e la relativa cronologia, possono:

- richiedere la revoca della propria registrazione REX;
- ritirare la richiesta di revoca della propria registrazione REX;
- richiedere l'annullamento della revoca della propria registrazione REX.

Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento in importazione: la procedura di 'fall back' all'importazione

La Circolare n. 22/D del 6 giugno 2022 ha previsto, al paragrafo IX, le modalità operative per il ricorso, nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, alla procedura di *fall back* per le operazioni indifferibili e urgenti.

Con la Circolare n. 29/2022 del 9 agosto 2022, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che gli operatori che hanno un'operatività significativa e sono in possesso di particolari requisiti possono accedere alla c.d. *fall back* speciale.

Tale procedura è finalizzata ad assicurare, sempre nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale, la continuità operativa anche per operazioni di importazione diverse da quelle indicate nella citata circolare.

I soggetti interessati alla procedura di *fall back* speciale devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dogane - Ufficio AEO Compliance e grandi imprese.

L'Ufficio doganale valuta le istanze in relazione al possesso dei seguenti requisiti:

- effettuazione di almeno 1.000 dichiarazioni di importazione mensili o almeno 2.000 articoli;
- possesso dell'autorizzazione AEO;
- adeguata organizzazione del magazzino per consentire l'esecuzione dei controlli della merce;
- predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che permetta di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che renda disponibile l'accesso all'Autorità doganale dei flussi.

Gli esiti della valutazione vengono comunicati all'Ufficio AEO, compliance e grandi imprese della Direzione dogane per i successivi adempimenti e rilascio del corrispondente nulla osta.

Reingegnerizzazione AIDA - esportazione e transito: modalità di accesso ai servizi e di gestione delle nuove dichiarazioni

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la nota n. 370606/RU del 9 agosto 2022 in tema di reingegnerizzazione delle applicazioni per la gestione informatizzata delle dichiarazioni di esportazione (servizio export) e delle dichiarazioni di transito (servizio transito) e delle nuove modalità di accesso a tali servizi. Le applicazioni e le modalità di accesso reingegnerizzate sono attualmente operative nell'ambiente di addestramento di AIDA 2.0.

Con la nota in commento, l'Amministrazione doganale ha chiarito che:

- per le operazioni di esportazione, il progetto unionale ECS (*Export Control System*) fase 2, attualmente operativo, è sostituito dal progetto unionale AES (*Automated Export System*) fase 1. Rispetto all'attuale fase funzionale (ECS – PH2), la nuova (AES – PH1) prevede per l'esportatore:
 - nuove funzionalità che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di esportazione, anche la relativa rettifica e/o annullamento;
 - la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di esportazione;
 - lo sdoganamento centralizzato.

- per le operazioni di transito unionale/comune/TIR, l'attuale fase funzionale 4 del progetto NCTS è sostituita dalla nuova fase funzionale 5.

Rispetto all'attuale fase funzionale del progetto NCTS fase 4, la nuova (NCTS fase 5) prevede nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento. Sempre per lo speditore è, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all'ufficio di partenza.

IVA in dogana: per la Cassazione, è ora responsabile solo l'importatore

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 luglio 2022, n. 23526, ha individuato l'importatore quale unico responsabile dell'IVA all'importazione.

Mutando la propria posizione sul tema, la Suprema Corte ha infatti affermato che *"l'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale"*.

Il principio di diritto si colloca sulla scia del recente orientamento unionale in base al quale il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione per le stesse merci (cfr., sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 maggio 2022, causa C-714/20, *U.I. S.r.l.*). In tale sede, la Corte di Giustizia ha specificato che non può essere riconosciuta – in solido con l'importatore – la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'IVA all'importazione, in assenza di disposizioni nazionali che lo individuino, in modo esplicito e inequivocabile, quale debitore di imposta.

Detrazione dell'IVA all'importazione

Con la Risposta ad Interpello del 4 agosto 2022, n. 410, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA applicabile all'importazione dei 'geni modificati' in Italia, classificabili – a detta della società istante – al codice di nomenclatura combinata 3002.90.90.90 che annovera *"sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue o prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili - altri - -altri"*.

Più nello specifico, la società istante aveva sottoposto all'Agenzia due questioni interpretative:

- i. se il termine 'consumati' di cui all'art. 73 della Direttiva 2009/132/CE del 19 ottobre 2009 – relativo all'esenzione dall'IVA all'importazione per i beni importati da Paesi Terzi per esami, analisi o prove – comprenda anche il caso di beni (come quelli del caso di specie) trasfusi direttamente nel paziente, al fine di qualificare la relativa importazione come non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 633/1972;
- ii. indipendentemente dalla risposta al punto precedente, se l'importatore non proprietario dei beni abbia diritto a detrarre l'IVA assolta sull'importazione dei beni, ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.

Nella risposta al contribuente, l'Amministrazione finanziaria non ha fornito indicazioni sul primo quesito, essendo in attesa dei chiarimenti al Ministero della Salute e all'Autorità italiana del farmaco al fine di comprendere se i geni modificati in esame siano classificabili o meno nell'ambito della suddetta categoria di "organi, sangue e plasma sanguigno" ai sensi dell'art. 10, primo co., n. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Quanto alla seconda questione, l'Agenzia delle Entrate, richiamando i precedenti unionali (cfr., Sentenza del 14 settembre 2017, caso C-132/16, *Iberdrola*) e di prassi sul punto (cfr., Risoluzione dell'11 maggio 2007, n. 96/E), ha affermato che al fine dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA non è necessario che il soggetto passivo sia proprietario dei beni importati, occorrendo, invece, che tali beni presentino un "nesso immediato e diretto" con l'oggetto dell'attività esercitata.

Più in particolare, nel caso in esame l'importazione è direttamente connessa a future operazioni imponibili destinate ad essere effettuate dalla società istante nell'esercizio della propria attività d'impresa. Pertanto, l'IVA assolta in dogana all'atto dell'importazione dei geni modificati in questione può ben essere considerata un costo correlato alle operazioni imponibili che saranno realizzate dalla società.

Accise e IVA sui carburanti

L'art. 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. D.L. "Aiuti-ter") conferma le misure già adottate al fine di contenere il rincaro dei prodotti energetici.

Più nel dettaglio, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

- sono rideterminate le aliquote accisa gravanti su benzina (Euro 478,40 per mille litri), oli da gas o gasolio usato come carburante (Euro 367,40 per mille litri), gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti (Euro 182,61 per mille chilogrammi), gas naturale usato per autotrazione (Euro 0 per metro cubo);
- l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

Ancora, entro il 10 novembre 2022 gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici colpiti da accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti utilizzati come carburante giacenti nei serbatoi dei depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022.

La comunicazione in parola non deve essere effettuata se, al termine dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote sopra indicate.

Infine, nel caso in cui non venga predisposta la predetta proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze o l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 50, comma 1, del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (i.e., con una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 3.000).

UAMA: attiva la nuova procedura telematica di e-licensing per le autorizzazioni all'esportazione

Dal 1° luglio 2022 è attiva la procedura telematica di e-licensing che consente la gestione interamente informatica delle istanze e delle autorizzazioni all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso Regolamento UE 2021/821 e di beni soggetti al Regolamento UE 215/2019 (il c.d. 'Regolamento Anti Tortura'), nonché di beni e tecnologie soggetti a restrizioni da parte dell'UE verso Paesi Terzi.

Al fine dell'utilizzo del sistema, l'esportatore (da intendersi, nell'ambito dell'e-licensing, il legale rappresentante di una società esportatrice) è tenuto ad avere la propria Identità ECAS (nota anche come 'EU Login'), ossia l'identità digitale di ogni cittadino dell'Unione Europea necessaria per l'accesso a qualsiasi programma digitale dell'UE.

È possibile ottenere tale identità tramite il sito: <http://webgate.ec.europa.eu/cas>.

In sintesi, la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione prevede in primo luogo la richiesta di iscrizione del legale rappresentante dell'impresa quale 'esportatore ufficialmente riconosciuto dal sistema' tramite accesso al sistema e-licensing. A tale richiesta fa seguito la conferma tramite un messaggio di posta elettronica inviato al richiedente.

Ottenuto il riconoscimento dalla UAMA, l'esportatore può inoltrare le proprie istanze, che possono essere compilate dallo stesso personalmente o i suoi collaboratori, che lo faranno al suo posto, una volta iscritti al sistema. In questo caso, essi prepareranno l'istanza e la documentazione di corredo e gli inoltreranno il tutto per la firma e l'invio alla UAMA.

Nuovo pacchetto sanzionatorio UE verso la Russia: Regolamento UE 2022/1269 del 21 luglio 2022

Il 21 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il settimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Le nuove restrizioni sono entrate in vigore venerdì 22 luglio. Il nuovo pacchetto, annunciato come pacchetto di 'manutenzione e allineamento', prevede modifiche ai Regolamenti (UE) 269/2014 (misure soggettive) e 833/2014 (cosiddetto 'Regolamento Russia', contenente sia misure soggettive, sia restrizioni finanziarie, sia restrizioni di carattere merceologico).

Di particolare interesse, si segnalano, i divieti all'importazione di oro e gioielli in oro, in relazione ai quali il nuovo Regolamento ha introdotto due appositi allegati (*i.e.* l'allegato XXVI e l'allegato XXVII). Risultato, pertanto, vietati l'acquisto, l'importazione e il trasferimento, diretto o indiretto: (a) dell'oro, così come elencato nell'allegato XXVI, se originario della Russia, nonché se esportato dalla Russia nell'UE o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022; (b) dei prodotti oro-derivati, elencati nel medesimo allegato, che siano sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporino prodotti vietati; (c) dell'oro, così come elencato nell'allegato XXVII, se originario dalla Russia nonché se esportato dalla Russia nell'UE dopo il 22 luglio 2022. È inoltre vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria relativa alle operazioni e ai prodotti sopra descritti.

Significative modifiche hanno interessato anche i beni e le tecnologie cosiddette quasi-duali elencate nell'allegato VII, il cui elenco, lo si ricorda, attiene a beni sottoposti al divieto di vendita ed esportazione a soggetti russi o per uso in Russia, fatte salve alcune limitatissime eccezioni. L'integrazione dell'allegato VII con molti nuovi beni fa sorgere la necessità per tutti gli esportatori verso la Russia di aggiornare le analisi tecniche effettuate negli scorsi mesi per assicurarsi che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria unionale.

Circa le restrizioni di carattere soggettivo, si segnala che il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, ha aggiunto a tale elenco 48 individui e 9 entità, tra cui si evidenzia la designazione di Sberbank, principale banca russa.

La relazione della Commissione Europea sull'attuazione del Regolamento UE 2021/821

Il 1° settembre 2022 la Commissione Europea ha pubblicato un'importante relazione sull'attuazione dei controlli delle esportazioni in materia di *dual use* nel 2021 con dati aggregati sul controllo delle esportazioni per il 2020.

Il documento espone le numerose misure di attuazione e applicazione del Regolamento (UE) 2021/821 adottate per garantire un sistema di controllo sulle esportazioni di oltre 1800 prodotti a duplice uso (sostanze chimiche, metalli e prodotti minerali non metallici, computer, articoli di elettronica e ottica, impianti elettrici, macchinari, veicoli e attrezzature di trasporto). Emerge

inoltre che, nel 2020 le esportazioni di prodotti a duplice uso soggette a controlli hanno rappresentato il 2,3% delle esportazioni con scambi autorizzati di prodotti *dual use* per Euro 31 miliardi.

In seguito alle azioni intraprese nel 2021 la Commissione intende potenziare i controlli sulle tecnologie di sorveglianza informatica, favorire lo scambio di informazioni e la trasparenza in materia di *export control* tra gli Stati membri avvalendosi di Gruppi di Esperti Tecnici nonché cooperare in maniera efficiente con i partner per promuovere una convergenza dei controlli.

A tal fine il documento fornisce una timeline che scandisce i prossimi passi per raggiungere i risultati prefissati.

Per approfondire questi e altri dati sull'esportazione di prodotti *dual use* si segnala il link per leggere la relazione completa:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0434&from=I>.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner

**International Trade & Customs
Global Indirect Tax Services**

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

Aurora Marrocco

Associate Partner

**International Trade & Customs
Global Indirect Tax Services**

T: +39 06 809631

E: amarrocco@kpmg.it



kpmg.com/socialmedia
kpmg.com/it

Trade & Customs Italian Update, Luglio - Settembre, n. 3/2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.